

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 05/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### Fatto

La ricorrente espone di essere erede della propria madre, sig.ra C.M., ed, in tale veste, di aver ripetutamente chiesto all'intermediario resistente di ricevere copia della documentazione relativa ai rapporti esistenti con la *de cuius*. All'esito di ampia corrispondenza intercorsa tra le parti, la ricorrente lamenta di non aver avuto riscontro con riguardo ai seguenti rapporti:

- c/c 474/83/849752 (estratti conto e scalari a decorrere dalla data di accensione);
- dossier titoli n. 474/81/849752 (intera movimentazione dalla data di accensione);
- copia mandato n. 4332942 (movimentazione dalla data di accensione).

L'intermediario resiste alla pretesa, eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto esso non sarebbe titolare dei rapporti cui si riferiscono le istanze della ricorrente. Afferma comunque di aver riscontrato positivamente le richieste della ricorrente per quanto di sua competenza, ed aggiunge di aver anche inviato alla medesima un assegno circolare di euro 20 a titolo di rimborso delle spese di procedura innanzi all'Arbitro. L'assegno non risulta tuttavia incassato dalla ricorrente, la quale non considera cessata la materia del contendere.

## Diritto

Il Collegio ritiene che la pretesa della ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

- I. In via preliminare, il Collegio ravvisa, in capo alla ricorrente, la legittimazione attiva a promuovere il presente ricorso, essendo dimostrata la sua veste di erede della *de cuius*. Da ciò consegue altresì l'interesse della medesima ricorrente ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa ai rapporti riguardanti la propria dante causa (cfr., di recente, decisione n. 4563/2015).
- II. Con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente, il Collegio ricorda l'esistenza di un orientamento favorevole all'accoglimento di tale eccezione, nella misura in cui l'intermediario non sia parte del rapporto giuridico cui si riferisce l'istanza della parte ricorrente (così decisioni 4977/2013; 415/2012).
- III. Ciò precisato, anche ai sensi di quanto previsto dalla sez. VI, § 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, il Collegio ricorda altresì l'esistenza di un più generale principio di collaborazione tra intermediari e clienti, il quale implica che l'operatore professionale favorisca il cliente nell'ottenimento del bene della vita (i.e., la documentazione), se del caso anche impartendo le opportune istruzioni alle società da esso controllate, ovvero appartenenti al medesimo gruppo. Il principio ora menzionato diventa vieppiù significativo laddove venga in rilievo una pluralità di rapporti, i quali – come sovente avviene – si appuntano poi in capo alle diverse società del medesimo gruppo, in ragione della specificità del singolo rapporto.

Nel caso di specie, in effetti, la domanda concerne una pluralità di rapporti distinti, tutti riconducibili a società appartenenti al gruppo di cui l'odierna resistente è capogruppo. In questo contesto, il Collegio nota che è pacifica l'esistenza di un rapporto in essere tra la *de cuius* e l'intermediario resistente; trattasi del c/c 474/83/849752. Singolarmente, tuttavia, la risposta sul punto non è stata fornita dalla resistente, ma da altra società del medesimo gruppo (cfr. all. 1 controdeduzioni).

Da ciò il Collegio evince che, nell'ambito del gruppo, la richiesta documentale avanzata dalla ricorrente è stata processata ed indirizzata (cfr., del resto, lettera 29 aprile 2015, in atti). Ciò significa, dunque, che la resistente dispone delle leve per dare sostanziale soddisfazione alla pretesa azionata dalla ricorrente, la quale si incentra sui seguenti rapporti:

- c/c 474/83/849752;
- dossier titoli n. 474/81/849752;
- mandato n. 4332942.

**Il Collegio dispone che l'intermediario si attivi, ove non via abbia già provveduto, affinché sia consegnata alla ricorrente copia della documentazione richiesta. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA